

L'ART. 2
COST.

IL PRINCIPIO DELL' INVIOLABILITÀ DEI
DIRITTI UMANI, COME IL DIRITTO ALLA
VITA, ALLA SALUTE, ALLA LIBERTÀ, SONO RICONOSCIUTI
AL SINGOLO INDIVIDUO, MA ANCHE ALLE ORGANIZZAZIONI
NELLE QUALI SI RIUNISCONO (ASSOCIAZIONI)
IL PRINCIPIO SOLIDARISTICO IN QUANTO GLI
INDIVIDUI DEVONO AIUTARSI A VICENDA
NEI CASI DI CACAMITÀ COME TERREMOTI O ALLUVIONI
E PERDONO TUTTO.

